

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

– SEZIONE STACCATA DI CATANIA

RICORSO CON ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Nell'interesse di

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
SUARIA	GINEVRA	SRUGVR98B42F158P

rappresentata, difesa e meglio generalizzata, giusta procura speciale in calce al ricorso, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di errori o omissioni, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle mails santi.delia@avvocatosantidelia.it – info@avvocatomichelebonetti.it e *pec* avvsantidelia@cnfpec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org, elettivamente domiciliati presso il primo in Messina, Via S. Agostino, 4 (Studio Avvocato Santi Delia)

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA**, in persona del Rettore *pro tempore*,

il **CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

e nei confronti

dei controinteressati in atti

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

- 1) del D.M. del 28 giugno 2017 n. 477 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 2017/18;
- 2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare gli allegati al D.M. 28 giugno 2017 n. 477;
- 3) del Bando di ammissione ai CdL in Professioni sanitarie dell'Università degli Studi di Messina;
- 4) del Decreto Ministeriale 10 agosto 2017 n. 618 nella parte in cui fissa in n. 2020 i posti a livello nazionale.
- 5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie per l'a.a. 2017/2018 pubblicata sul sito di Ateneo, in particolare relativa al CDL di Fisioterapia, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione delle parte ricorrente;
- 6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove

parte ricorrenti hanno svolto la prova di accesso;

7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;

8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parti ricorrenti ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

9) ove occorra del D.M. 577/2017, con specifico riferimento all'art. 10 comma 3, ove interpretato nel senso che anche per le professioni sanitarie non sarebbe consentita la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari, ai comunitari e del bando di ammissione in parte qua;

10) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi dei ricorrenti;

per l'accertamento

del diritto delle parti ricorrenti di essere ammessi ai Corsi di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione ai corsi di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

FATTO:

1. Il risultato del test di ammissione e la posizione di parte ricorrente.

In data 8 settembre 2017, parte ricorrente si è cimentata con le prove di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie per l'a.a. 2017/2018, svolgendo la prova presso l'Ateneo resistente. In particolare, ha partecipato per il corso di laurea in **Fisioterapia ottenendo il punteggio di 45,90 (l'ultimo ammesso ha ottenuto 62,40).**

Per quanto dedotto in ricorso il test dell'Ateneo messinese è stato strutturato in violazione delle indicazioni legislative e come tale inidoneo a selezionare i migliori.

Le modalità di svolgimento della prova, dunque, oltre ad essere in contrasto insanabile con la *lex specialis*, risultano violare, i più basilari principi dettati in tema di pubblici concorsi per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 1° C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264 E DEL D.M. 477/17. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Il D.M. non onera gli Atenei a somministrare una data ripartizione quantitativa delle domande limitandosi ad indicare che (art. 7) “*la prova di ammissione verte sugli **argomenti** di cui al precedente articolo 2, comma 2, ed è definita sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto*”. L’art. 2, comma 2, indica tali **argomenti** in maniera testuale ed inequivocabile: “*la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica*”.

A differenza del test di Medicina, dunque, ogni Ateneo poteva agire liberamente rispettando la Legge. Gli Atenei, dunque, avevano la possibilità di stabilire, in maniera discrezionale e con il solo vincolo legislativo, come dividere il numero di domande da somministrare sulla base degli argomenti indicati dal D.M.

1. Nel caso dell’Ateneo in epigrafe, il test somministrato è illegittimo perché strutturato in violazione di legge, giacché i 20 quesiti di logica non possono rientrare nell’indicazione normativa (“*cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore*”) che ne impone la composizione.

Sono le indicazioni ministeriali e del tavolo tecnico, difatti, a chiarire che metà della prova di ammissione doveva basarsi sulla cultura generale. Questa l’interpretazione del tavolo tecnico del MIUR: “*dalla lettura del predetto art. 4, comma 1, della Legge 264/1999, secondo cui “l’ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi di scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi” (la sottolineatura è del tavolo tecnico non nostra, n.d.r.) “si evince chiaramente che il peso delle prove di cultura generale dovrebbe essere il medesimo di quello delle prove disciplinari”*”.

Le prove, secondo lo spirito del Legislatore, dunque, dovevano essere di cultura generale: una cultura ricavata dallo studio della scuola secondaria superiore. Non basate sulla logica, che non si studia a scuola, né, ancora, **secondo tale primo inciso della norma**, su chimica, fisica o biologia. I corsi di preparazione privati e la logica di Cambridge da enigmistica non sono previsti e, in violazione di legge, sono oggi reintrodotti. Vero è che, la stessa norma consente di individuare all'interno della prova delle modalità di “*accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi*” ma tale ulteriore accertamento **deve accompagnare (si noti la “e” congiuntiva) e non sopraffare** il tema della cultura generale appresa a scuola.

Il test, invece, nell'anno che ci occupa, ha conclamato la sua distanza dalla formazione scolastica trasformandosi in un terreno buono solo per gli studenti che si preparano all'esterno o che, oramai da un decennio, fanno la propria formazione superiore secondaria presso istituti privati all'uopo creati. Né, ancora, ed in tale punto, la scelta ministeriale oltre ad essere affetta da violazione di legge lo è in punto di ragionevolezza, si riesce a comprendere perché tale e tanta importanza viene dedicata a tali quesiti enigmistici. Perché, ci chiediamo, quesiti come il n. 5 di cui alla perizia in atti (che quest'anno è stato somministrato nella prova nazionale di Medicina e che qui viene citato per far comprendere il tipo di quesiti somministrati) in cui ci si affatica a mettere in fila quale animale mangia per primo, debbano rientrare tra quelli utili a decidere chi può meritare l'ammissione a Fisioterapia?

Nulla questio se il Legislatore avesse demandato al Ministero o agli Atenei di decidere, autonomamente ed insindacabilmente i contenuti della prova da somministrare. Ma qui c'è un insuperabile vincolo legislativo.

Sulla base dell'insegnamento della Corte costituzionale, infatti, il Legislatore ha voluto esprimere una riserva di legge forte imponendo, in maniera chiara, precise ed inderogabili indicazioni circa il contenuto della prova di ammissione.

Perché, dunque, se questo tipo di logica è così importante e decisiva, non vi è un compito in classe, dalle elementari sino alle superiori, con quesiti di questo tipo. Perché, ancora, non v'è traccia negli esami di Stato? Perché, soprattutto, durante il corso di studi delle Professioni sanitarie non si ritrova neanche un modulo di una materia opzionale che aiuti a risolvere l'arcano enigma su perché *“mangiano prima i cavalli e non le tigri”*? Questa logica apparentemente risolutiva e utile a comprendere quanto è bravo e valido un futuro medico è presente, in maniera determinante solo in questa parentesi estiva, nella quale si inserisce il mercato dei libri a quiz, dei corsi privati preparazione e dei connessi a cui, certamente, il Legislatore non aveva minimamente pensato.

2. Proprio ad accentuarne e confermarne la lacuna di tale tipo di studi nell'ambito dei programmi scolastici, intervenne negli anni '90 il Governo Prodi istituendo una Commissione affidata alla Presidenza del sottosegretario B. **Brocca** con il compito di introdurre dei corsi sperimentali nei licei Classici e Scientifici nonché negli Istituti magistrali che dessero una qualche importanza alla logica. Pur non istituendo dei corsi ad hoc di logica, infatti, potenziando le ore di matematica e filosofia si imponeva ai docenti di soffermarsi sugli aspetti logici di tali insegnamenti. Tale sperimentazione si concluse con l'entrata in vigore della riforma Gelmini (a.s. 2009/2010). Parte ricorrente, che ha avuto accesso agli insegnamenti superiori con l'a.s. 2010/2011, dunque, pur volendo, non avrebbe mai potuto beneficiare di alcun insegnamento di discipline “logiche”.

3. Con tale censura, dunque, non ci si appunta su quali materie compongono il test ma sulla loro quantificazione. La logica, in altre parole, può astrattamente rientrare nelle parte attitudinale della predisposizione per accedere alle professioni sanitarie giammai nella cultura generale sulla base dei programmi della scuola superiore.

L'elemento cardine, dunque, è la quantità delle domande di logica (20 che pesano 30 punti) rispetto all'inesistenza di quelle di cultura generale.

Non può, in tal senso, sostenersi che risolvere 20 quesiti su 60 basati su un'enigmistica interpretazione della logica (totalmente differente di anno in anno a seconda se la somministrazione avviene per mano di Cambridge come avvenuto dal 2012 al 2015 o di altre Ditte private), sia riconducibile al livello di formazione, che detti corsi debbono risultare idonei a garantire giacchè, se così fosse, non avrebbe senso alcuno la copertura normativa circa il contenuto delle prove di ammissione imposta dal Legislatore sulla base delle indicazioni della Corte costituzionale.

Né, ancora, può sostenersi che tali quesiti rappresentano un substrato comune a qualsiasi ambito di sapere che, in nessun caso, può prescindere dalla capacità di ragionare del discente.

Orbene, le dissertazioni rassegnate dal perito sul quesito n. 5 di Medicina (qui depositate al solo fine di comprendere quanto peculiari siano queste domande) confermano che tale affermazione non può, affatto, essere condivisa rappresentando una mera tautologia. Nessuno discute che ogni studente che ambisce alla frequentazione di un corso universitario debba saper ragionare.

Si confonde il piano del mero ragionamento induttivo e costruttivo che segna ogni substrato di conoscenza - giacchè nessuno potrà rispondere ad una domanda di matematica, fisica e biologia in maniera indifferente se non comprendendo, ragionando logicamente, il contenuto della domanda e le relative possibilità di risposta con il tipo di logica richiesta dai quiz che ci occupano - con la logica di risoluzione quesiti che qui ci occupa.

Per comprendere, in particolare, quanto differente possa essere un test di logica a seconda della teoria di somministrazione posta alla base dei formulatori basti pensare che, tra il 2013 ed il 2015 (e quest'anno per IMAT), il MIUR scelse di rivolgersi a *Cambridge Assessment* così consentendo l'introduzione di diverse nuove tipologie di quesiti, che si pongono l'obiettivo di: 1) *esprimere il messaggio principale*; 2) *trarre una conclusione*; 3) *riconoscere una supposizione implicita*; 4) *rafforzare o indebolire una argomentazione*; 5) *identificare il passaggio logico errato*; 6) *individuare ragionamenti analoghi*; 7)

individuare e applicare un principio. Ogni tipologia di quesito, basato su una finalità di valutazione differente, richiede l'applicazione di un approccio logico categoricamente differente che richiede uno studio specifico basato su una conoscenza ad hoc dei modi di somministrazione.

Alcune di queste, oggi, fanno parte del test che ci occupa altre no giacchè la modalità di somministrazione cambia radicalmente. Banalmente, per offrire un dato di raffronto al Collegio, la logica Cambridge è sideralmente più difficile rispetto a quella somministrata nel 2016 e 2017 tanto che i punteggi minimi di ammissione per Medicina (essendo inutile comparare un test locale pur se oggi si discute di questo) da 29,4 del 2015 sono giunti a 61,8 dell'anno passato. Innanzi a tutte queste variabili, dunque, sostenere che QUESTA LOGICA, non LA LOGICA, sia un *“substrato comune a qualsiasi ambito di sapere che, in nessun caso, può prescindere dalla capacità di ragionare del discente”* è, francamente, inaccettabile.

Chi scrive crede di saper ragionare anche senza saper mettere in fila le tigri ed i cavalli del circense.

La logica è una materia ad hoc che i compilatori ministeriali ben potevano far rientrare nei quesiti utili all’**“accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”** non certo nella cultura generale basata sui programmi della scuola superiore.

4. Ancora in punto di ragionevolezza, poi, si noti, ulteriormente, che la scelta dell'Ateneo è antitetica anche ai propri precedenti degli anni passati in cui la cultura generale aveva, correttamente, un peso decisivo nella valutazione della prova. Analizziamo, in tal senso, le prove dell'ultimo decennio (del corso nazionale di Medicina che essendo nazionale offre una più immediata evidenza anche in quanto i singoli Atenei hanno sempre copiato quanto fatto dal Miur su Medicina) tenendo a mente due dati:

- la logica era presente nell'ambito di alcuni programmi di scuola pubblica sperimentali (c.d. Brocca) sino all'a.s. 2009/2010 ragion per cui il peso della logica all'interno della prova appare sostenibile non oltre l'a.s. 2014/2015 ove

avremo gli ultimi diplomati che hanno beneficiato di un percorso scolastico attinente;

- le domande somministrate erano 80 sino all'a.a. 2013/2014 per poi ridursi a 60 sino ad oggi.

ANNO ACCADEMICO	TOTALE QUESITI	LOGICA E CULTURA GENERALE INDIFFERENZIATA	CULTURA GENERALE	LOGICA	ALTRE MATERIE
2006/07-2007/08-2008/09	80	33	-	-	21 biologia, 13 chimica, 13 matematica e fisica
2009/2010 -2010/2011 2011/2012- 2012/2013	80	40	-	-	18 biologia, 11 chimica, 11 matematica e fisica
2013/2014	60	-	5	20	18 biologia, 11 chimica, 11 matematica e fisica
2014/2015	60	-	4	23	15 biologia, 10 chimica, 8 matematica e fisica
2015/2016	60	-	2	20	18 biologia, 12 chimica, 8 matematica e fisica

Nell'ultimo decennio, dunque, la sezione di cultura generale e logica ha, in conformità alla legge, pesato per almeno metà dell'intera prova. Appena sotto il 50% dal 2006 al 2008 - ove comunque l'ammissione è stata decretata dall'esito di tale sezione in quanto la soglia di ammissione è sempre stata sotto i 40 punti ed i 33 punti della cultura generale sono, dunque, decisivi – ed esattamente pari alla metà per ben 4 anni, dal 2009 al 2013 ove l'ammissione veniva ottenuta, di fatto, dal buon esito della sezione delle 40 domande di logica e cultura generale. La diminuzione proporzionale, invece, avviene a partire dall'a.a. 2013/14 quando, per la prima volta dopo anni di gestazione, entra in vigore la norma sul c.d. bonus maturità grazie al quale vengono attribuiti sino a 10 punti per la carriera scolastica. Il bonus cambia l'architettura del test che da 80 domande passa a 60 e ove le risposte corrette valgono non più 1 punto ma 1,50. La sezione di logica e cultura generale, in tal senso, pesa per 25 domande su 60. Il bagaglio del percorso di studi superiori, però, se legato al bonus maturità che quell'anno era stato introdotto, incide per **ben 47,50 punti su 90**: addirittura oltre la metà del valore del test.

Nell'anno successivo, con l'eliminazione del bonus maturità, il peso viene addirittura aumentato passando da 25 a 27 quesiti. Grazie a tale sezione, in quell'anno, potevano ottenersi **40,50 punti** su 90. Non esattamente la metà ma

una quota evidentemente decisiva visto che, in quell'anno (2014/15), l'ultimo ammesso nazionale aveva totalizzato **appena 31 punti**.

Nel 2017, anche con le precisazioni sulla sezioni di logica già cennate, le domande di cultura generale sono solo 2. Non v'è dubbio, allora, che se, sino all'anno accademico 2014/2015, era possibile larvatamente sostenere che la logica rientrasse all'interno "*di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore*" essendovi alcuni moduli sperimentali in atto (*c.d. Brocca*), a partire dall'a.a. 2015/2016, non v'è nessuno studente della scuola secondaria superiore che ha potuto studiare neanche un concetto di logica. In analogia con quanto statuito dal Consiglio di Stato nell'ambito della delibazione della legittimità del bando per accedere all'ultimo concorso della scuola, dunque, è da considerare che, anche per tale profilo, la formazione del test di ammissione è illegittima giacchè, così come impostato, si conclude per un'impossibilità, de facto e di diritto, a studiare programmi della scuola superiore comprensivi della richiamata logica. In quel caso ora citato, difatti, si sottolineò che "*la previsione di legge*" volta ad indicare l'ambito dei programmi di studio, "*è corretta espressione del generale principio per cui – pur allorché*" si faccia riferimento a determinati ambiti di approfondimento scolastico quale necessario requisito di ammissione, non potrà al contrario fraporsi una richiesta impossibile da soddisfare con l'ordinaria diligenza (arg. Sez. VI, ord. n. 1836/16). Se, dunque, la proporzione volta ad assicurare almeno metà della prova a quesiti di cultura generale era stata astrattamente rispettata fino all'a.s. 2014/15 quando anche la logica poteva rientrare in tale ampio concetto, oggi non è davvero più possibile ed imporre un test con sole 2 domande di cultura generale è totalmente antitetico rispetto allo spirito ed alla ratio del legislatore del 1999.

Come se non bastasse, stante la prova documentale circa il fatto che la strutturazione delle prove ben può cambiare ogni anno, una composizione contra legem impone agli studenti un lasso di tempo brevissimo per studiare tale logica.

5. L'effetto di tale evidentissima violazione è che a parte ricorrente va assegnato virtualmente un punteggio di 10,20 (avendo totalizzato 19,80 su 30 in tale sezione) che, ove la prova fosse stata correttamente somministrata nelle proporzioni di legge, poteva essere ottenuta ben rispondendo ai quesiti di “vera” “cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore”. A parte appellante, dunque, applicando la nota teoria sulla verifica della prova di resistenza (Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2001, n. 192), vanno attribuiti (come minimo) tali punti contestati e, grazie ad essi, si otterrà matematicamente l'ammissione.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 1° C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, DEL D.M. 546/16. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Il test è, ancora, illegittimamente strutturato con riguardo alle 38 domande di biologia, chimica, fisica e matematica.

Ai sensi dell'art. 7 del D.M. “*la prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente articolo 2, comma 2, ed è definita sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto*”. L'art. 2, comma 2, indica tali argomenti in maniera testuale ed inequivocabile: “*la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica*”.

Il MIUR, per quanto confessato dalla lettura del tavolo tecnico, ha la consapevolezza che vi è un vincolo di legge circa il fatto “*che il peso delle prove di cultura generale dovrebbe essere il medesimo di quello delle prove disciplinari*”, ma l'Ateneo ha calpestato tale vincolo. Ammettendo che logica e cultura generale si fondano, le 38 domande specialistiche, o disciplinari come le chiama il tavolo, saranno comunque di più di quanto ha voluto il legislatore.

Né può sostenersi che, comunque, tali materie (disciplinari) rientrino anche nella “cultura generale della scuola superiore” giacchè, così discorrendo, verrebbe meno ogni ratio alla scelta legislativa. Il Legislatore, difatti, voleva ben

separare le due cognizioni richieste scindendo la cultura generale sulla base dei programmi della scuola superiore dalle materie disciplinari del corso. Non può, dunque, asserirsi che i due concetti possano coincidere giacchè, viceversa, il senso della scissione legislativa non avrebbe senso alcuno. Il Legislatore, al contrario, ha proprio voluto dare un peso eguale ai soggetti ben preparati durante il loro percorso di studi che, idealmente, doveva dar titolo sufficiente per proseguire, come diritto inviolabile, sino all'Università prescelta, rispetto ai soggetti idealmente più predisposti ad aspirare alla frequenza del percorso accademico da intraprendere. La strutturazione del test, dunque, è in debito di 8 domande che, di per se, **pesando nello specifico 14,40 punti** sarebbero sufficienti per superare comunque la prova di resistenza.

Riassuntivamente, pertanto, sulla base delle precedenti censure, al fine di meglio specificare il pacifico superamento della prova di resistenza in caso di accoglimento dei surriferiti motivi di ricorso, a parte ricorrente dovrebbero essere riattribuiti i seguenti punti (superando la soglia dell'ultimo ammesso pari a 62,40)

SEZIONE	PUNTEGGIO OTTENUTO	PUNTEGGIO OTTENIBILE
LOGICA	19.80	+10,20
DOMANDE ALTRE SEZIONI ERRATE O OMESSE DA PARTE RICORRENTE MA DA RICONDURRE NELLA SEZIONE DELLA LOGICA	27(E; - 1,90);	+ (1,90 * 6) + (1,50*2) = + 14,40
	34 (E; - 1,90);	
	35 (E; - 1,90);	
	36 (E; - 1,90);	
	42 (E; - 1,90);	
	52 (E; - 1,90);	
	59 (O; 0,00);	
60 (O; 0,00),		
TOTALE	45,90	<u>70,50</u>

In via subordinata rispetto alle superiori censure che, in quanto incidenti direttamente sulla posizione di parte ricorrente, lo porterebbe all'immediata ammissione ai corsi senza con ciò intaccare la legittimità della prova svolta ma solo l'istruttoria sul numero degli ammissibili "a

monte” si spiegano i successivi motivi di ricorso. PARTE RICORRENTE NON VI HA INTERESSE SE NON IN IPOTESI DI RIGETTO DEI SUPERIORI MOTIVI (Cons. Stato, Sez. IV, 27 febbraio 2012, n. 982, cfr. anche C.G.A. 30 marzo 2011, n. 290, secondo cui “il giudice ha, in generale, l’obbligo, promanante dal principio della domanda, di non disattendere l’ordine con il quale la parte abbia dedotto i vari motivi di ricorso (dal momento che è doveroso presumere che detta graduazione, secondo la valutazione fattane dalla stessa parte, sia quella più adatta a soddisfare nel migliore dei modi l’interesse fatto valere in giudizio”).

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLO STESSO D.M. 28 GIUGNO 2017. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI CUI AL D.LGS. N. 163/2006 E DELL’IN HOUSE PROVIDING. INESISTENZA DEL REQUISITO DEL COSIDDETTO “CONTROLLO ANALOGO”, TIPICO DELL’IN HOUSE PROVIDING, E DEI PRINCIPI, INTERNI E COMUNITARI, CONNOTANTI L’EVIDENZA PUBBLICA ED IN PARTICOLARE I CANONI DELLA TRASPARENZA E DELLA PAR CONDICIO.

L’intera procedura concorsuale è illegittima perché gestita dal CINECA al quale è stata affidata dall’Ateneo senza gara ma a mezzo di affidamento diretto. Come è noto, a seguito di alcune riforme normative, il CINECA, consorzio partecipato dallo stesso MIUR, da sessantanove università e da due enti pubblici di ricerca, potrà ricevere commesse dirette e legate all’informatizzazione e digitalizzazione della scuola da parte del MIUR, giacché in esso risultano riscontrabili previsioni statutarie che stabiliscono prerogative ed ingerenze del MIUR che vanno ben oltre i tradizionali requisiti dell’*in house providing ante* Direttiva n. 2014/23/UE.

Nel caso che ci occupa, tuttavia, la prova non era gestita dal Miur ma dal singolo Ateneo che, proprio in ragione dei poteri del MIUR sul Cineca, non potrà esercitare alcun (effettivo) controllo analogo sul quest’ultimo.

Il fatto che il MIUR abbia una indiscussa posizione di primazia, tale, cioè, da compromettere la presenza del requisito del “controllo analogo congiunto, appare fattore evidente ed insuperabile anche dal nuovo dettato normativo (art.

9, commi 11 *bis*-11 *quater* del DDL n. 1977 di conversione del D.L. n. 78/2015) (T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 11 luglio 2014, n. 1186). In ogni caso, “*partecipando in posizione paritaria, ciascuna università conta per una quota pari a circa 1/72 (e dunque per poco più dell’1%) e che, comunque, le delibere di maggiore importanza, non possono essere assunte, nell’ambito dello stesso Consiglio consortile, senza il consenso del MIUR*” (CDS. n. 2660/15).

Nella specie, peraltro, l’affidamento della prova concorsuale, non rientra tra i servizi strumentali.

III.1. Altro aspetto dell’illegittima scelta di affidamento diretto al CINECA è rappresentata dalla mancanza di qualsiasi coinvolgimento della Commissione di Ateneo nella scelta dei quesiti da somministrare.

L’art. 7 del D.M., prevede che “per l’accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l’accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo”. **Nella specie l’Ateneo e la Commissione dalla stessa nominata non ha affatto provveduto a tale incombenza ma l’ha appaltato al CINECA. Trattasi di scelta evidentemente illegittima giacchè tanto il D.M. quanto la Legge dallo stesso e dal bando di concorso richiamata, onerano l’Ateneo e la Commissione da questo nominata all’elaborazione dei quesiti.**

Nella specie, peraltro, la scelta del CINECA sulle domande è stata unilaterale senza alcun coinvolgimento della Commissione come, ad esempio, avviene ex D.M. 477/17 (Regolamento per l’accesso alle specializzazioni mediche), in cui la Commissione nazionale VALIDA le domande scelte da una ditta privata. Come potrà notarsi tale soluzione garantisce che sia sempre l’Amministrazione a decidere i quesiti da somministrare. Nella specie, invece, il CINECA fa tutto da se elaborando e somministrando il questionario.

L’attività del CINECA, inoltre, risulta priva di qualsiasi rituale rilevanza esterna. Se è vero, infatti, che (ma non rileva nella specie stante il disposto del D.M. e il richiamo nel bando di concorso all’affidamento di tale compito alle Università) esiste, in via generale, la possibilità che l’Amministrazione affidi a

privati, mediante regolare procedura di scelta del contraente, servizi connessi all'espletamento di un concorso, non v'è dubbio che ove tale soggetto riceva tali compiti assuma *“vere e proprie funzioni pubblicistiche di pertinenza della P.A.”*. **La mancanza di qualsiasi verbale attestante l'elaborazione dei quesiti, inoltre, elimina ogni possibilità di verifica della legittimità dell'operato dell'Amministrazione** (così Tar del Lazio, sez. III bis del 18 giugno 2008 n. 5968).

3. Ancor più drasticamente, quanto all'attendibilità scientifica della prova somministrata ai candidati, giova evidenziare che **il test non è stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che deve provvedersi a tale attività¹**. Dai documenti ministeriali, stante almeno quanto informalmente appreso e con riserva di verifiche più approfondite all'esito dell'accesso agli atti, non emerge l'adozione della metodologia appena descritta, che invece, come può dettagliatamente notarsi nella perizia in atti, deve essere messa in atto nel caso di test di selezione.

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 28 GIUGNO 2017 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI – CONTRADDITTORIETA' TRA PIU' ATTI DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER

¹ Fra gli altri, BARNI M., *Etica e politica della valutazione*. Atti del XV Convegno GISCEL, Misurazione e valutazione delle competenze linguistiche. Ipotesi ed esperienze, Milano 6-8 marzo, 2008; BARNI M., *Diritti linguistici, diritti di cittadinanza: l'educazione linguistica come strumento contro le barriere linguistiche*, Atti del Convegno di Viterbo, 6 novembre 2010.

La Prof.ssa Monica Barni è straordinario nell'Università di Siena e si occupa scientificamente di *"etica della valutazione della competenza linguistico-comunicativa e delle conseguenze sociali e politiche dell'utilizzo di test"*. Con D.M. 7 agosto 2012, è stata nominata dal MIUR per revisionare tutte le domande errate, ambigue e/o imperfette che un'altra commissione aveva elaborato qualche mese prima e che avevano fatto impazzire la lotteria dei test (ci si riferisce all'abilitazione per i T.F.A.)

DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

1.1. Il codice alfanumerico mostrato alla Commissione al momento della consegna.

Avendo fatto gestire la prova al CINECA l'Ateneo è incorso negli stessi vizi del MIUR e, nonostante l'ampio contenzioso, si è limitato a porre in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico e comune su cui si è pronunciata la Sezione consultiva dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233). Ancora una volta, difatti, il foglio risposte e quello anagrafica contengono un codice alfanumerico identificativo del candidato che, a differenza del passato, viene però apposto in una fase non immediata e successiva. Anche quest'anno, come si è già chiarito, il codice alfanumerico era presente nel modulo risposte del candidato e, per di più a differenza degli anni passati, è stato consegnato dai candidati privo di qualsiasi busta, ed in un contenitore NON CHIUSO come invece avviene con le schede anagrafiche. E ciò è avvenuto nonostante, l'anno passato, fossero proprio le linee guida ad omettere tale accorgimento mentre, quest'anno, il nuovo D.M., correggendosi rispetto all'anno passato, avesse introdotto l'esistenza di un contenitore chiuso (cfr. lett. J dell'Allegato 1 del DM 477/17).

Nonostante una chiara e ragionata previsione del bando che resasi conto dell'errore dell'anno passato aveva mutato un adempimento fondamentale in tema di garanzia dell'anonimato, le linee guida ministeriali ricopiano quanto (erratamente) disposto l'anno passato, omettendo di chiarire che il contenitore di consegna del modulo risposte doveva essere chiuso ed imponendo di contare le schede risposte manualmente prima di sigillare tutti i plichi e concludere la prova. (pag. 7 primo capoverso).

Dunque da un lato la scheda anagrafica era in un contenitore chiuso, dall'altro la griglia del test (con il solo compito) e con il codice alfanumerico è stata depositata in un contenitore aperto, a disposizione dei commissari e dei vigilanti per tutto il tempo della consegna (anche diverse ore). La Commissione, pertanto, non solo ancora una volta ha avuto davanti il candidato e potuto appurare che codice segreto quest'ultimo ha in possesso, ma poi avuto persino il tempo di toccare con mano tali compiti vedendo e rivedendo tali codici. E' proprio il verbale d'aula, difatti, a chiarire che alla fine della prova la Commissione *“il Responsabile d'aula procede al conteggio dei moduli risposte e, dopo aver verificato la corrispondenza del numero dei moduli consegnati con i candidati presenti in aula, con le prove annullate e con i plichi mancanti (...)”*.

Al momento della consegna del foglio risposte, infatti, il candidato lascerà il proprio compito in foglio semplice alla Commissione **e, sempre davanti ad essa, firmerà il registro d'uscita**. E' questo il momento decisivo di abbinamento del codice segreto con il nome del candidato che dovrà essere individuato nell'elenco di uscita dalla Commissione stessa dopo che, un attimo prima, aveva appurato che costui era il codice di 15 cifre XYZ. In quel momento vi è un abbinamento tanto incontestabile da non essere in alcun modo smentito.

Non è in contestazione che 5 delle 15 cifre del codice segreto sono scritte a verbale della prova e negli adesivi sopra gli scatoloni che contenevano i plichi (un po' come scritte erano nell'elenco della Plenaria) solo 4 saranno veramente segreti e non sono annotati da nessuna parte. In aule con 99 partecipanti i numeri da ricordare saranno solo due. Come se non bastasse, a differenza degli anni passati, i compiti non saranno imbustati e la Commissione li riprenderanno in mano estraendoli dalla scatola aperta ove erano stati lasciati dai candidati per riconteggiarli. 11 delle 15 cifre del codice, pertanto, potevano serenamente essere irrilevanti e non ricordate dal commissario essendo sufficiente ricordare le ultime 4 cifre (5 nelle uniche due

sedi con oltre 3.000 partecipanti). *“Ne deriva la violazione del principio dell’anonimato quale effetto della conoscenza del codice identificativo della prova abbinato a ciascun candidato prima della co[rrezione] dei questionari con conseguente possibilità – quanto meno in astratto – della alterazione dei risultati, ad esempio attraverso l’annerimento delle caselle corrispondenti alle risposte corrette. Va, pertanto, ritenuto fondato il quarto assorbente motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione del principio di segretezza della prova”* (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457; confermata dal C.G.A. in sede di merito, 10 maggio 2013, n. 466).

La richiesta dell’eliminazione del codice, si badi bene, non è un’invenzione di questa difesa o del Consiglio di Stato ma, sin dal 2007, era stata espressamente inoltrata al M.I.U.R. dall’**Alto Commissario anticorruzione che, a seguito dell’istruttoria sui fatti del 2007, ne raccomandava l’eliminazione.**

La disposizione violata della *lex specialis*, in ogni caso, supera ogni perplessità, giacchè era stato lo stesso MIUR ad autolimitarsi imponendo la consegna in un contenitore chiuso. La Commissione, in altre parole, non avrebbe potuto disapplicare le regole del D.M. neppure nell’ipotesi, ma non è questo il caso, in cui le medesime si manifestino inopportune ed incongrue cfr. Cons. Stato, 22 marzo 2010, n. 1652; Cons, Stato, Sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5503). In un caso identico relativo alla lesione non di regole astratte ma di una in concreto specificata dal bando (qui dal D.M.), dunque, vanno persino superate gli argomenti sin’ora esposti in senso generale giacchè è pacifico che alla violazione della *lex specialis* debba darsi una conseguenza demolitoria. **“Orbene, nel caso di specie, non occorre invocare quest’ultimo orientamento giurisprudenziale per sostenere l’avvenuta lesione del principio dell’anonimato; nella fattispecie che ci occupa, infatti, detto principio è stato gravemente compromesso dalla violazione di una espressa previsione del bando prescritta proprio a tutela dell’anonimato, consistente nella omessa consegna ad ogni candidato della “busta” di cui all’art. 6, comma 8, sopra**

richiamato. Tale omissione autorizza, quindi, la formulazione di una ipotesi di lesione del principio dell'anonimato, nei termini sopra indicati, ben più grave della “mera astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza”, di cui al citato parere n. 3672 in data 06 ottobre 2011 espresso dal Consiglio di Stato” (C.G.A. in sede di merito, 10 maggio 2013, n. 466).

2. Tale violazione è ancora più evidente con riguardo al fatto che, per espressa confessione d'Ateneo, non vi è alcun verbale che da contezza della fase di verbalizzazione (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598). Proprio in un caso identico è stato chiarito che *“un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si pone in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa”* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

IV. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 28 GIUGNO 2017 N. 477 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.

1. Assumendo ora, per mera ipotesi che, nonostante la presenza del codice alfanumerico presente nei fogli risposta neanche imbustati e persino toccati con mano dalla Commissione, non sia stato violato l'anonimato e che, quindi, ogni candidato abbia potuto consegnare la propria prova senza che nessuno dei Commissari abbia potuto sapere la paternità dello stesso, possiamo comprendere se altri principi cardine della procedura risultino violati.

A parere di chi scrive, se verrà ritenuto rispettato il principio

dell'anonimato, ne conseguirà, comunque, la violazione di quello di paternità del compito giacchè, al momento della consegna, nessuno dei commissari ha verificato che i partecipanti abbiano compilato la scheda anagrafica indicando i propri dati anziché quelli di un altro candidato. Ecco perché.

Ogni candidato, come si evince dai verbali, terminata la propria prova, si è recato presso una postazione situata a notevole distanza dal banco della commissione dove, dopo aver scelto una coppia di etichette, ha compilato inserendo i dati (propri o del proprio "compagno") e sottoscritto la scheda anagrafica, e l'ha inserita in un apposito contenitore distante dalla commissione. Così facendo, dunque, presso l'Ateneo resistente si è violato palesemente il principio più basilare di tutte le procedure concorsuali ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato.

Se uno, cento, mille o tutti i concorrenti, peraltro non solo presso l'Ateneo resistente, ma anche in altre sedi, avessero voluto farsi accompagnare (si intende anche in un'altra aula) da un candidato particolarmente preparato (ad es. un biologo, un chimico etc.) per fargli redigere l'elaborato nessuno se ne sarebbe accorto.

2. Ciò poteva essere evitato.

È lo stesso MIUR, difatti, ad aver inserito un apposito spazio nella scheda anagrafica ove affiggere un adesivo con le generalità del candidato (**di cui questo Collegio ha avuto contezza nell'ambito del contenzioso sulla mancata sottoscrizione della scheda anagrafica R.G. n. 10745/16**) consegnatogli dalla Commissione dopo l'identificazione e prima della consegna dei plichi di concorso. Tale etichetta doveva essere distribuita a tutti i candidati e solo grazie a questa si sarebbe ottenuto una giusta garanzia delle antitetiche esigenze di tutela dell'anonimato della prova (che sarebbero stati garantiti seguendo le indicazioni del D.M. poi calpestato) e paternità della stessa.

Ove, infatti, non vi fosse concordanza tra i dati contenuti nell'adesivo e la firma apposta dal candidato unitamente alle generalità indicate nella scheda

anagrafica, il compito poteva essere oggetto di annullamento. L'effetto di tale modo di operare è che non vi è alcuna certezza che i vincitori siano i veri compilatori di quelle prove quantomeno presso tutti gli Atenei ove si è provveduto ad agire con tali modalità. La graduatoria nazionale, quindi, è totalmente falsata.

V. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. SVIAMENTO DI INTERESSE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 6 DELLA L.N. 241/1990.

1. Secondo le istruzioni d'Ateneo, tutti i candidati potevano correggere, aggiungere o modificare le risposte rassegnate dopo la fine della prova e, soprattutto, dopo essersi confrontati per ore, con l'intera aula al momento della sottoscrizione della scheda anagrafica.

Secondo tali istruzioni dopo la fine del tempo a disposizione la Commissione ritirerà le penne ma i fogli risposte ed i questionari rimarranno davanti ai candidati che, frattanto, potranno, non essendoci più divieto, confrontarsi tra loro sul questionario ancora davanti ai loro occhi. Ebbene in quel lunghissimo tempo che tutti i candidati potevano dedicare alle operazioni di compilazione e sottoscrizione della scheda anagrafica, gli stessi, che frattanto erano rimasti anche due ore a confrontarsi con altri candidati, o semplicemente da soli a riflettere per molto più tempo rispetto a quanto consentito, avrebbero poi potuto modificare (o semplicemente aggiungere) le risposte già rassegnate cambiando radicalmente l'esito della loro prova. Si badi bene che una domanda esatta vale fino a 1,90 (1,50 la risposta esatta e 0,40 la penalità comminata) punti e che, ad oggi, sono migliaia i candidati tra 50 e 60 punti. Bastava inserire 5 crocette in meno di 5-10 secondi per invertire la rotta

della propria prova. 5 suggerimenti (consapevoli o inconsapevoli di altri candidati), 5 informazioni carpite ascoltando i Commissari o altri candidati finalmente liberi dopo la tensione della prova o 5 più attente riflessioni (che in una prova a quiz caratterizzata in maniera decisiva dal fattore tempo) che significano la sicura ammissione.

Nella postazione riservata, pertanto, il candidato poteva giocarsi la vera prova d'esame, completando, aggiungendo e modificando il modulo risposte, contravvenendo alla regola del bando e cardine della procedura secondo cui tutti i candidati avrebbero dovuto avere un uguale tempo a disposizione della prova senza che la Commissione potesse (recte dovesse) intervenire. E senza che, ed appare decisivo in punto di rilevanza e decisività del vizio, la Commissione potesse verbalizzare, perché non presente, tali circostanze e tali eventi.

La scelta dell'introduzione delle etichette da parte del CINECA, pertanto, nel tentativo di salvaguardare il principio dell'anonimato, ha aperto il fianco a veri e propri "buchi" della procedura capaci di falsarne, completamente, gli esiti.

2. Nonostante debba riconoscersi alla P.A. la più ampia discrezionalità nel mettere in campo ogni mezzo idoneo nella gestione concorsuale, non v'è dubbio che i mezzi prescelti non possano venire in danno ai concorrenti per fattori formali, esterni ed imponderabili. Per quanto sopra, per concludere, è lecito per la P.A. introdurre sistemi innovativi diversi da quelli classici conosciuti e più tradizionalmente usati badando bene, però, che tali scelte non affievoliscano la tutela degli altri principi posti a fondamento della procedura.

Diversamente opinando una scelta come quella operata è evidentemente illegittima e contraria ai principi indicati nell'epigrafe del motivo e pacificamente riconosciuti dalla giurisprudenza più dettagliatamente esposta, per brevità, nei seguenti motivi, oltre che al **principio di proporzionalità ed agli altri di cui all'art. 1 della L.n. 241/90.**

SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI

**AMMISSIONE E SOLO SUBORDINATAMENTE DI ANNULLAMENTO DELL'INTERA
PROVA**

L'acclarato vizio di una delle fasi procedurali (nella specie individuabile con riguardo ai criteri più importanti, vale dire quelli relativi alle modalità di formazione della graduatoria ed al connesso iter di svolgimento delle prove), rende illegittima l'esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti collocati in graduatoria con un punteggio positivo quali idonei non vincitori. Il diritto allo studio, infatti, può essere compreso solo all'esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si riepande consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta (in tal senso si veda T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 521). Sul punto ci si riserva di meglio approfondire in memoria e si richiama la giurisprudenza formatasi in tal senso (**Consiglio di Stato**, Sez. VI, n. 4474 del 24 settembre 2015; 9 giugno 2014, n. 2935; **Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672**; **C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466**; **T.A.R. Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457**; **T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 15 dicembre 2011, n. 927**, confermata in sede di merito con sentenza **16 luglio 2012, n. 1352**; **T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051**; **T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105**; già prima del nuovo codice si vedano, tra le altre, **T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008** e **T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528**). La seconda delle soluzioni è quella risarcitoria in forma specifica che verrà esplicitata nel paragrafo dedicato.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI

Solo in via subordinata si spiega domanda risarcitoria in termini economici stante i danni da mancata promozione e da perdita di *chance* subiti (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

ISTANZA EX ART. 116 C.P.A. E ISTRUTTORIA

L' Ateneo non ha, ancora, evaso l'istanza d'accesso. Si insiste, dunque, per l'ostensione degli atti di cui all'istanza.

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è assistito dal prescritto *fumus boni juris*.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente al corso di laurea in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattasi di un provvedimento che, riguardando un solo studente (e non estensibile essendo scaduti ampiamente i termini di legge per l'impugnazione), non procurerebbe alcun disagio organizzativo all'Ateneo, le cui strutture ben possono sopportare senza risentirne più di tanto un così lieve aggravio che, di fatto, non vi è in quanto sono dichiaratamente vacanti i posti banditi per gli extracomunitari ed era la stessa offerta del potenziale proposta ad essere maggiore di quanto il MIUR ha bandito.

L'urgenza della richiesta risiede nella circostanza che a breve avranno inizio le attività didattiche relative al corso di laurea de qua e dunque l'emissione del provvedimento richiesto consentirebbe a parte ricorrente di prendere parte alle suddette attività.

Sul punto si consideri che per il corso di laurea per cui è causa vige il regime delle presenze obbligatorie; non maturare il prescritto monte ore di presenza comporta l'impossibilità per lo studente di sostenere i relativi esami di profitto.

Si omette, infine, ogni deduzione sulla strumentalità della misura cautelare richiesta stante il pacifico orientamento del giudice anche d'appello (le più recenti Cons. Stato, Sez. VI, 29 settembre 2017, n. 4193; 24 settembre 2015 n. 4474 e 6 giugno 2014, n. 2407 e, nelle forme della sentenza in forma semplificata, T.A.R. Palermo, Sez. I, 14 gennaio 2014, n. 251 che dà atto della conferma di tale posizione

da parte del C.G.A. “*visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457, confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466, secondo cui l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere nell'ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, per l'a.a. 2013-2014 (il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno)*”).

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse di parte ricorrente, voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, “*limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea*” riconoscendo il diritto di parte ricorrente ad essere ammesso al corso di laurea cui aspira “*al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione*” (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

In particolare, al fine di gradare la delibazione dei diversi motivi:

- 1) in via principale, in accoglimento del ricorso, Voglia annullare il diniego di ammissione al corso di laurea e, per l'effetto ammettere parte ricorrente al corso di laurea indicato quale prima opzione (ed in via gradata l'altro opzionato) e solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati;
- 2) in via subordinata ove codesto On.le Tribunale non ritenga di poter annullare il

solo diniego di ammissione assumendo quindi che i motivi, se favorevolmente deliberati, conseguono l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione, in accoglimento del ricorso, condanni le Amministrazioni intimete **al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**;

3) in via ulteriormente gradata, in accoglimento degli altri motivi secondo l'ordine di graduazione specificato, annulli tutti gli atti in epigrafe e, quindi, l'intero concorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai fini della dichiarazione relativa al contributo unificato si precisa che esso è dovuto nella misura di Euro 650,00.

Roma, 20 novembre 2017

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1- bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 - quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Santi Delia